

- **Delib. CC n.135 del 28/09/1979 – Approvazione Regolamento;**
- **Delib. CC n.49 del 11/07/1995 – Modifica artt. 39,44 e 45;**
- **Delib. CC n.83 del 28/09/1999 – Approvazione allegato d'integrazione n.8 nuovi articoli;**
- **Delib. CC n.3 del 31/01/2001 – Modifica art.1 dell'allegato approvato con delib. CC N.83/1999;**
- **Delib. CC n.19 del 23/05/2005 – Adeguamento art.1 dell'allegato approvato con delib. CC n.3/2001;**
- **Delib. CC n.43 del 13/11/2014 – Modifica art. 8 dell'allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Delib. CC n.83/1999.**



***REGOLAMENTO
COMUNALE
di
POLIZIA MORTUARIA***
(Approvato con Delib. CC n.135 del 28/09/1979)

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

Art. 1.

I familiari o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2.

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3.

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri associati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4.

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n 1265 e dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21-10-1975, n 803, i medici curanti o necroscopi, devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. Tale denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dal decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 5.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni dl medico necroscopo sono esercitate dal Medico Condotta o da altro Sanitario incaricato dal Sindaco.

La visita deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7.

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi do morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 8.

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste, pel trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme delle leggi sanitarie di Polizia Mortuaria, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 9.

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante che necroscopo hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ad all'Autorità Giudiziaria. E la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 10.

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 11.

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto. I permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come "nati morti", sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti del concepimento e dei nati morti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 12.

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato

dall'art. 32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n 1592; e dell'art 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

Debbono altresì essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento i quesiti clinico- scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è seguito – alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario – nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza. (1)

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I risultati dei riscontri debbono essere notificati dagli operatori al Sindaco. Per la eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale Sanitario, della scheda di morte.

Capitolo II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e di quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti sicuri.

Art. 14.

In caso di morte violenta ed improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del medico necroscopo o dell'Ufficiale Sanitario, il periodo di osservazione dovrà essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 15.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 16.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 7, 9, del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il

cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 12 e 13.

Art. 17.

In un locale nell'ambito del cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione i cadaveri:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il pericolo di osservazione;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo di evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 18.

I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17. Nei casi di salme non assistite direttamente sarà assicurata sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Capitolo III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 19.

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 20.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 21.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 22.

Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno dolce, con pareti dello spessore non inferiore a cm. 2 e le caratteristiche di cui all'art. 75 del Regolamento 21-10-1975, n 803.

Qualora la salma provenga da altro Comune contenuta in doppia cassa, prima di procedere al seppellimento, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per favorire la normale decomposizione del cadavere. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri. Ciò deve risultare da un attestato dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 23.

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o di altro materiale, in modo da impedire qualsiasi possibile sgocciolamento di liquidi.

Capitolo IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 24.

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per poveri e a pagamento per gli abbienti, secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, sempre in forma che garantisca il decoro del servizio.

Il carro destinato al trasporto deve essere chiuso, internamente rivestito di lamiera metallica impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e potrà essere messo in uso solo previo riconoscimento di idoneità da parte dell'Ufficiale Sanitario, che dovrà inoltre controllarlo almeno ogni anno, facendone annotazioni su apposito registro che dovrà scortare il carro stesso.

Art. 25.

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

Art. 26.

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, nella camera mortuaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 27.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che il Medico Provinciale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattie che ha causato la morte.

Quando risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone le necessarie misure protettive per il suo trasporto, trattamento e destinazione.

Art. 28.

I trasporti funebri debbono, di regola, svolgersi secondo gli orari determinati e resi noti dal Sindaco, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 29.

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 30.

Per il trasporto ordinario delle salme fuori del Comune sia all'estero che in altro Comune, dovranno essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e dell'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 c.c. di formalina F.U. e saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.

Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.

Art. 31.

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Il trasporto di salme da Comune e Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare, per onoranze.

Art. 32.

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 95 n. 7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, su Autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza.

Il trasporto delle salme per uno degli Stati esteri aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10-2-1973 è autorizzato dal Prefetto, col visto dell'Autorità consolare del Paese di destinazione.

Il trasporto delle salme da uno dei Paesi stessi è autorizzato dalla competente autorità del luogo, col visto dell'Autorità consolare italiana.

L'introduzione o l'estradizione di salme da o per altri Stati esteri è sempre autorizzata dal Prefetto della Provincia in cui la salme è diretta o si trova in attesa del trasferimento.

Art. 33.

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Capitolo V

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 34.

Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per esser inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Per la tumulazione di prodotti abortivi e di feti non denunciati come nati morti occorre il permesso dell'Ufficiale Sanitario.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 35.

Il custode del cimitero deve trattenere, in ordine cronologico e numerico le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo sulla fossa comunale e del loculo in cui venne posto il cadavere.

Art. 36.

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di esser inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 37.

Il cimitero si compone:

- a) di campi di inumazione;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni;
- f) di camera mortuaria;
- g) di un colombario o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati.

Capitolo VI

INUMAZIONI

Art. 38.

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del suolo ed alla profondità della falda freatica.

Art. 39. (Modificato con Delib. CC n.49 del 11/07/1995)

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo con annessa lapide in materiale lapideo.

Il cippo sarà in materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, mentre la lapide avrà caratteristiche e disegno standard come da apposita e successiva delibera di Giunta Comunale.

Sul cippo, a cura del comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Il custode del cimitero o l'addetto al seppellimento, subito dopo coperta la fossa con il terreno, ne cura poi l'aspetto fino alla costipazione del terreno stesso e alla sistemazione a manto erboso, riportando il numero del cippo e il nome del defunto nell'apposito registro dei deceduti.

Le fosse dovranno essere eseguite alle distanze e con le modalità di cui agli art.li 71, 72 e 73 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10-09-1990 n. 285.

Art. 40.

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di m. 2 per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e debbono stare almeno cm. 50 l'una dall'altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,5 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.

Art. 41.

Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Art. 42.

In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.

Art. 43.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima escavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

Art. 44. (Modificato con Delib. CC n.49 del 11/07/1995)

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori e corone, purché non ingombrino le tombe vicine.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 0,80. Le piante ed arbusti di altezza maggiore sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio comunale competente.

In caso di inadempienza, l'amministratore comunale provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto è stato indicato nell'articolo 45 seguente, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 45. (Modificato con Delib. CC n.49 del 11/07/1995)

Sull'area riservata al campo comune è prevista la sola sistemazione a verde (manto erboso continuo), mentre le singole sepolture verranno delimitate da un cordolo lapideo perimetrale dello spessore di cm. 5, avente lunghezza di m. 2 e larghezza di cm. 80.

Il cordolo così ottenuto non dovrà in nessun punto sporgere dal terreno circostante, che, sia all'interno che all'esterno dell'area della sepoltura sarà sistemato a manto erboso continuo, senza vialetti od altre delimitazioni.

Oltre al cippo, di cui all'art. 39, è prevista la posa di lapide verticale in materiale lapideo, avente dimensioni ed altra caratteristiche fissate con apposita e successiva delibera di Giunta Comunale.

Tale lapide dovrà riportare il nome e il cognome del defunto, le date di nascita e di morte e una fotografia serigrafata.

La fornitura e la posa delle lapidi, comprendente anche le iscrizioni sopra citate, sarà a cura del Comune, al costo che verrà fissato con apposita delibera di Giunta Comunale.

Non sarà concessa la posa di nessun altro tipo di manufatto o struttura differente da quelle sopraindicate.

Capitolo VII **TUMULAZIONI (Sepolture private)**

Art. 46.

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.
 - 1) La durata delle concessioni di cui ai punti a), b) e c) è fissata in trenta anni;
 - 2) Le concessioni in essere alla data del presente Regolamento andranno a scadere dopo trenta anni dalla tumulazione della salma per la quale venne data la concessione.

Art. 47.

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 48.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono a carico dei privati concessionari.

Art. 49.

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque gradi;
- I) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- II) il coniuge.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento al Comune di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali.

Art. 50.

Le nicchie ed i loculi sono capaci di una sola salma racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Alla scadenza di tale termine, di anni trenta, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 51.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 52.

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati dietro autorizzazione del Consiglio comunale, su presentazione di analoga domanda, accompagnata dal relativo progetto particolareggiato, entro un termine fissato, pena la decadenza.

Prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 53.

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessioni tra privati, previa autorizzazione della Giunta Municipale, e dopo che questa avrà accertato che, non ne risulti lesione agli interessi del Comune.

In nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ne rientra nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, con facoltà di ulteriore concessione ad altri.

Art. 54.

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 55.

Alla scadenza di ogni trentennio di concessione delle sepolture (tombe di famiglia), gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza trentennale.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di trentennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 56.

La concessione delle aree, tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

Capitolo VIII **IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE.**

Art. 57.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- 1) – Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.
- 2) – Certificato in carta libera del medico curante o dell'Ufficiale Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
Nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 58.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco.

Art. 59.

Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 60.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 61.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno invece che riposte in appositi colombari.

Art. 62.

Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 63.

Le urne cinerarie coi resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati.

Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.

La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario del crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o preso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 64.

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'Ospedale, e per gli ordini emanati dall'Autorità Giudiziaria, non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal sindaco e l'autorizzazione dalla famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del tit. 8 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n 803. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Capitolo IX ESUMAZIONI

Art. 65.

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o per autorizzazione del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.

Per tali esumazioni è prescritta la presenza dell'Ufficiale Sanitario e del custode del cimitero.

Art. 66.

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 67.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse con facciano domanda di raccogliercle per deporle in sepolture private nel recinto del cimitero avute in concessione.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 35 del Regolamento 21-10-1975, n 803.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rivenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 68.

Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione, e trenta per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le esumazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Art. 69

I feretri comunque esumati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 70.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie o quelle dei feretri esumati, dopo che sia stata accertata la loro completa decomposizione, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette (ossari individuali avuti in concessione dal Comune).

Art. 71.

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario.

Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria e tutela dell'igiene.

Art. 72.

In Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 73.

Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficiale Sanitario, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa a termini dell'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21-10-1975, n 803.

Art. 74.

Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 75.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 76.

E' proibita l'esumazione di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva, a meno che non siano passati due anni dalla morte e che l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 77.

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 78.

Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e cos' tutti il terreno circostante che possa aver avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 79.

Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella B) annessa al presente Regolamento.

Capitolo X **NORME GENERALI DI VIGILANZA**

Art. 80.

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte ne territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso – in vita - la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una tomba privata nel cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 21-10-1975, n 803;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art. 81.

Le sepolture private fuori dal cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli articoli 340, 342 del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni.

Art. 82.

La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'Ufficio Sanitario.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

Capitolo XI

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 83.

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 84.

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 85.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 87.

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode ritirarli e distruggerli o usarli per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro invito del custode stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 88.

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

Art. 89.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplice fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme del cimitero.

Art. 90.

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 91.

E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità, e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 92.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 93.

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico, per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriali in genere, e dell'Ufficiale Sanitario, per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 94.

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonché, la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

Art. 95.

Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. Curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;
8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. Avvertire l'Ufficiale Sanitario di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartiti.

Art. 96.

Per il Custode del Cimitero verrà stabilito dal Consiglio Comunale un salario annuo proporzionato alle sue prestazioni effettive, al trattamento dell'altro personale comunale ed agli accordi sindacali di categoria.

Capitolo XIII CONTRAVVENZIONI

Art. 97.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000.

Capitolo XIV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuario 21 ottobre 1975, n 803 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n 1265.

Art. 99.

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione a sensi di legge.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (n.8 articoli)
(Approvato con Delib. CC n.83 del 28/09/1999)

Art.1 superato

Adeguamento art.1 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (approvato con Delib. CC n.3 del 31/01/2001)

Le concessioni vengono rilasciate previo versamento degli importi delle tariffe che annualmente vengono aggiornate all'indice ISTAT.

L'assegnazione dei loculi avviene secondo il seguente criterio:

Dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra

- E' consentito il tumulo, nei loculi aventi adeguata volumetria, di una cassa ed una cassetta ossario o ceneri (con i resti dei parenti più prossimi) previo ulteriore versamento del 5% (cinqueper cento) dell'importo di concessione del loculo stesso, con riferimento alle tariffe in vigore al momento della richiesta. La durata di tale utilizzo è quella del contratto del loculo stesso.
- Nel caso di richiesta di prenotazione per il congiunto di età superiore ai 65 anni (come da art. 2) o di assegnazione di più posti dovuta a richieste di avvicinamento, è possibile l'assegnazione di più loculi sovrapposti passando alla colonna immediatamente successiva.
- E' prevista la facoltà di slittamento solo nelle file superiori della stessa colonna, pagando la corrispondente tariffa e rispettando l'andamento progressivo dell'utilizzo dei loculi, ripartendo, per le successive assegnazioni, sempre dal primo posto disponibile.
- Nei casi in cui il coniuge superstite a cui viene equiparato il convivente *more-uxorio* abbia superato il sessantesimo anno di età, o di portatori di handicap (con invalidità superiore al 65%) o nel caso in cui un figlio convivente premuoia al genitore ultrasessantenne, sarà data la facoltà, su espressa richiesta, di scegliere la prima fila.

Le tariffe sopracitate saranno applicate sia ai "Residenti" nel comune, sia ai "non Residenti" che abbiano avuto in precedenza la residenza nel Comune di Pioltello per almeno 10 anni continuativi.

Il rinnovo delle tombe giardino a 2 posti esistenti per cui è stata assegnata la relativa concessione antecedente al 1980 è fissata in €.....(in base alle tariffe aggiornate dell'anno in corso)

E' ammesso il rilascio di concessioni a persone non residenti; in questo caso le tariffe applicate sono pari a 2,5 (duevirgolacinque) di quelle previste per i residenti.

Ai non residenti sono riservati i loculi della 5^a e 6^a fila.

ADEGUAMENTO ART. 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
(approvato con delib. CC n.19 del 23/05/2005)

Art. 1. bis

Ammissione nei cimiteri

- 1) Nei cimiteri sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono inoltre accettate le salme provenienti da case di riposo site in altri comuni quando la residenza sia stata spostata solo per motivi di salute o assistenza
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia, inoltre le salme di parenti o affini di persone sepolte nel cimitero o residenti nel Comune di Pioltello, ove ci sia disponibilità di posti nella sepoltura già oggetto di concessione. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 1. ter

Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza:

- della salma o ceneri o resti per loculi, posti individuali e cellette;
- di resti o ceneri per le cellette ossario /ceneri;
- di almeno una salma o ceneri o resti per più loculi o cellette;

E' altresì richiesta, per la concessione di tombe giardino da due e quattro posti, la presenza di almeno una salma, o una cassetta di resti o ceneri.

- Il diritto d'uso di tombe giardino da due posti e di concessioni per più loculi o cellette ossario/ceneri è riservata alla persona del concessionario, del coniuge, del parente di primo grado e del convivente more uxorio.
- Il diritto d'uso delle cappelle di famiglia, delle tombe da 4 e da 6 posti è riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.
- Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, così come per il coniuge.
- Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi eredi, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata, da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

- I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- Il diritto d’uso degli aventi diritto (parenti e affini del concessionario), di cui ai commi 3., 4., 5., è da intendersi implicitamente acquisito qualsiasi sia stata la loro residenza in vita, escludendo eventuali maggiorazioni tariffarie.
- Ai non residenti, che non rientrano nei casi di cui all’art. 1. ed ai commi precedenti, sono riservati solo ed esclusivamente i loculi posti in 5^a e 6^a fila così come deliberato nelle riunioni di Consiglio Comunale n 3 del 31/01/2001 e di Giunta Comunale n° 53 del 15/03/2001.

Art. 2

Prenotazione

Premesso che il posto verrà assegnato solo a seguito di decesso, è ammessa la prenotazione del loculo immediatamente vicino, in base alla disponibilità, al congiunto che abbia compiuto, al momento della stipula del contratto, sessantacinque anni di età.

Art. 3

Sepoltura provvisoria (ex novo)

Resta inteso che per le salme la cui sepoltura è avvenuta, per mancanza di loculi, in via provvisoria, le relative concessioni verranno fatte alle tariffe stabilite con la presente deliberazione;

A richiesta della famiglia del defunto, o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa, purché disponibile.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno già presentato la richiesta per l’uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private, con procedimento edilizio già in corso;
- c) per coloro che, in presenza di salma hanno presentato domanda di concessione di loculo da costruirsi a cura del comune, con progetto appaltato;
- d) richiesta di trasferimento di salme fuori dal comune, da effettuarsi entro il termine di cui al comma 2 dell’art. 4.

E’ consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie.

Art. 4

Condizioni per la concessione provvisoria (ex novo)

La concessione per tumulazione provvisoria è subordinata al versamento del canone semestrale stabilito in tariffa pari ad 1/60° dell'importo della tariffa di concessione.

La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.

Qualora alla scadenza del termine prefissato, non venga data la sistemazione definitiva alla salma si provvederà d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della stessa in campo comune o a pagamento con spese a carico di chi richiede il provvisorio o suoi eredi.

La concessione dei loculi per deposito a titolo provvisorio avrà una durata massima di anni due non prorogabili e verrà concessa per periodi minimi di sei mesi.

I concessionari di loculi a prenotazione hanno l'obbligo di porli a disposizione del Comune per la tumulazione provvisoria di salme.

Nel caso in cui il loculo concesso in via provvisoria si renda necessario all'avente diritto, l'A.C. si impegna a renderlo immediatamente disponibile.

Art. 5

Criteri di assegnazione

L'assegnazione dei loculi avverrà secondo il seguente criterio:

- *dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra.*

Art. 6

Rinuncia della concessione (ex novo)

Nel caso di rinuncia di un vecchio loculo/tombino da parte del concessionario, l'uso del loculo potrà essere concesso ad altri, previa richiesta. In questo caso dal costo della nuova concessione verrà detratta la cifra percentuale non goduta per il periodo di mancato uso;

Il comune, su espressa richiesta dell'avente diritto, può accettare la rinuncia di concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma resti o ceneri, o quando la salma, i resti o le ceneri siano trasferite in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario rinunciante o agli aventi diritto, un rimborso di una somma così calcolata

Valore della concessione

===== = $x n^\circ$ anni non goduti :2 = rimborso
(durata della concessione)

Le frazioni superiori a sei mesi vanno arrotondate ad anno intero.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Di dare atto altresì che i loculi/tombini resisi disponibili rientreranno in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7

Rinnovo per scadenza trentennale (in conformità alla delibera n° 106 del 95)

Per le salme tumulate nei loculi, sia di “testa” che di “fascia” e per le “tombe giardino interrate” (siano esse da 2, 4 o più posti), le cui concessioni siano già state rinnovate alla scadenza naturale dei trenta anni (sempre al nominativo della salma originaria), potranno, a richiesta dei familiari del defunto, essere:

- a) estumulate, deponendo i resti mortali della salma in apposita cassetta di zinco.
- b) tumulate nello stesso loculo di altro familiare deceduto, previo deposito dei resti in apposita cassetta ossario.

La disciplina, per quanto sopra è la seguente:

costo di concessione : anni di concessione = valore di raccordo

*valore di raccordo x anni rimanenti (alla data di cui al punto b)) = costo dovuto,
esempio: 4.000.000: 30 = 133.333 (valore raccordo) x 10 (anni rimanenti)*

€ 688,61	(costo dovuto)	+
€ 103,29	(cassetta ossario)	=
=====		

totale € 761,90 da arrotondare + sanzione pari al 10%;

- a) dalla data di esumazione e dopo il versamento del costo dovuto verrà redatto l’atto di concessione;

Art. 8

Rateizzazione

(Approvato con Delib. CC n.43 del 13/11/2014)

Su richiesta, e soltanto per particolari condizioni economiche, è consentita la rateizzazione della tariffa della concessione cimiteriale, per un massimo di 18 (diciotto) mesi, comprensivo di interessi legali.

Il richiedente dovrà documentare la situazione economica familiare al fine di consentire la valutazione favorevole per la concessione del pagamento rateale ovvero, dovrà presentare certificazione ISEE, valida alla data della presentazione, che non deve essere superiore ad €18.000,00. Tale valore sarà aggiornato annualmente con Delibera di Giunta Comunale.

La prima rata dovrà essere versata entro cinque giorni dalla comunicazione di accettazione della richiesta di rateizzazione. Ogni mese, alla medesima data, dovrà essere presentata la ricevuta di avvenuto pagamento presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali.

Il mancato versamento di tre rate, anche non consecutive, comporterà la revoca del beneficio della rateizzazione.